

N. R.G. 51082/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con citazione ritualmente notificata A. s.r.l. ha convenuto in giudizio DH allegando che:

- la vertenza aveva ad oggetto una specifica pattuizione di un accordo che era stato concluso in data 14 giugno 2019 tra gli allora soci della società NGGH, tra cui in particolare le parti del presente giudizio: (i) la società A. S.r.l. facente capo al sig. ____; e (ii) le società DH e DT (poi fusasi per incorporazione in DH) facenti capo al sig. _____;
- i sigg. _____ e _____ erano due imprenditori della moda di straordinario successo. Nell’ambito dei rapporti commerciali tra essi consolidati, verso la metà dello scorso decennio essi decisero di lanciare un ambiziosissimo progetto imprenditoriale: costituire un nuovo soggetto nel quale far confluire una serie di partecipazioni societarie che essi detenevano attraverso le proprie società (A, DT e DH), affinché operasse come *holding* di partecipazioni in società attive nell’industria della moda e come *brand portfolio company* (e cioè una società che avrebbe acquisito, in proprietà od in licenza, marchi della moda da promuovere e sviluppare), con la *mission* di individuare e selezionare nuovi *brand* nel settore della moda contemporanea di lusso; promuoverne e favorirne lo sviluppo sul mercato attraverso l’abbinamento, anche in campagna vendite, agli altri *brand* del portafoglio (così da favorire una sorta di effetto “trainante”); e gestirne le attività di produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti. Nel progetto venne anche coinvolto il *designer* argentino _____, attraverso la propria società, MB.;
- con questo proposito, il progetto prese vita tra la fine del dicembre 2016 e l’inizio del gennaio 2017, attraverso (i) la sottoscrizione, in data 15 dicembre 2016, di un dettagliato accordo, denominato ‘*Accordo di Investimento e Patto Parasociale*’ tra i sigg. _____. _____ e _____ ed i veicoli societari da essi detenuti, A, DT, DH e MB e (ii) la costituzione di NGGH (inizialmente costituita

come società a responsabilità limitata e successivamente trasformata in società per azioni);

- tra i *brand* inclusi nel portafoglio di NGGH rientrava anche il marchio PA, di cui era licenziataria la società _____, acquisita da NGGH attraverso i conferimenti iniziali dei soci;
- grazie alle straordinarie capacità dei sigg. ___ e _____, fin dal suo lancio il progetto NGGH si era imposto nell'industria della moda come una intrapresa di fenomenale successo. In pochi anni, i *brands* inclusi nel *portfolio* di NGGH (che includevano tra gli altri, _____) si erano rapidamente affermati nel mercato;
- nonostante il successo strepitoso e fulminante del progetto NGGH, poco dopo la costituzione di NGGH i rapporti tra i sigg. _____ e _____ cominciarono a deteriorarsi ed in breve tempo divennero insostenibili. In particolare, il sig. _____ addebitò al sig. _____ una gestione non corretta né fedele di NGGH, in danno di tutti gli *stakeholders*. Nello specifico, le divergenze tra i sigg. _____ e _____ riguardarono *inter alia* la predisposizione dei *budget* per l'acquisto di prodotti da sottoporre alla clientela, la conduzione delle campagne di vendita, la strategia per l'utilizzo del marchio _____ e la vendita dei prodotti _____ sul mercato, la gestione dei rapporti con le parti correlate, l'esposizione della società a costi di produzione irragionevoli e fuori mercato, l'esercizio delle deleghe operative a livello di NGGH, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di _____, la nomina degli organi di controllo nelle società controllate, la nomina di un *chief financial officer* di NGGH, la predisposizione di procedure operative della società da applicare alle funzioni relative alla produzione ed alla commercializzazione;
- il grave deterioramento del rapporto tra i due soci fondatori (che oltre a detenere le partecipazioni più consistenti del capitale della società, ne erano i propulsori in termini di visione, ispirazione ed idee) ingenerò un aspro conflitto che si materializzò in una serie di accese riunioni del Consiglio di Amministrazione di NGGH, con conseguenti notevoli difficoltà nella gestione di NGGH e delle altre società del gruppo. Nel corso di un breve arco di tempo, il livello dello scontro tra i sigg. _____ e _____ crebbe al punto da rendere concreto il rischio di paralisi delle attività aziendali e mettere a repentaglio il successo e la stessa continuazione del progetto NGGH;
- alla luce della rottura del rapporto di fiducia che aveva fino ad allora unito il sig. _____ ed il sig. _____, i Parasoci iniziarono quindi a valutare soluzioni per sciogliere il sodalizio tra essi, inclusa la possibilità di acquisizione della partecipazione detenuta da DH/DT in NGGH da parte di _____ o da parte del sig. _____. In un primo tempo, tuttavia, i tentativi risultarono infruttuosi, laddove il dissidio tra il sig. _____ ed il sig. _____ cresceva di intensità al punto che, nella primavera del

2019, la prospettiva che esso sfociasse in un contezioso giudiziale appariva ben più che realistica;

- in questo contesto gravemente deteriorato, a seguito di precorse discussioni (delle quali A non venne informata ed alle quali quindi non prese parte), in data 7 giugno 2019 il sig. _____ ricevette da F. UK Limited una manifestazione di interesse per l'acquisto dell'intero capitale sociale di NGGH sulla base di una valutazione preliminare ed indicativa della società di Euro 607.200.000,00. L'Offerta F. venne quindi lievemente modificata da F. e una nuova versione venne inviata ai soci di NGGH in data 14 giugno 2019;

- _____ manifestò la propria disponibilità a concludere l'Operazione F.. Sebbene abbandonare il progetto NGGH non rientrasse nei programmi di _____, anche l'attrice si rese disponibile ad acconsentire alla conclusione dell'Operazione F. nell'ambito di una generale revisione dei criteri di distribuzione del valore del progetto NGGH tra i Parasoci. In data 14 giugno 2019, quindi, i Parasoci stipularono un accordo avente a oggetto la "*Procedura di vendita di NGGH.*" che, per quanto rilevante ai fini del presente giudizio, includeva specifiche pattuizioni sui seguenti punti:

(i) l'articolo 1 dell'Accordo stabiliva le iniziative che, nell'ambito della tregua delle ostilità e senza alcun riconoscimento delle rispettive pretese, le parti si impegnarono a porre in essere, nell'esercizio dei propri rispettivi diritti di *governance*, ogni attività necessaria per ristabilire il corretto ed efficiente funzionamento di NGGH e delle altre società del gruppo;

(ii) gli articoli 2 e 3 dell'Accordo regolavano i criteri e le modalità per la distribuzione tra gli azionisti di NGGH del valore del progetto NGGH (includendovi anche il valore della Quota PA);

(iii) l'articolo 4 dell'Accordo disciplinava la procedura per addivenire alla vendita del capitale sociale di NGGH nell'eventualità in cui l'Operazione F. non fosse stata realizzata; ed infine

(iv) l'articolo 5 dell'Accordo sanciva l'impegno delle parti a rinunciare, alla conclusione dell'Operazione F. (o dell'eventuale operazione alternativa), a tutte le contestazioni relative alla gestione di NGGH che avevano condotto alla rottura dei rapporti tra gli azionisti di NGGH, mediante sottoscrizione di un accordo transattivo i cui termini avrebbero dovuto essere negoziati in buona fede tra le parti;

- per quanto riguarda la distribuzione tra i soci di NGGH del valore del progetto NGGH, l'Accordo conteneva due distinte pattuizioni:

(i) da un lato, superando le specifiche disposizioni che erano incluse nello Statuto e nel Patto Parasociale, l'articolo 2 dell'Accordo sanciva i criteri secondo i quali avrebbe dovuto essere distribuito tra gli azionisti di NGGH il corrispettivo che F. avrebbe versato in esecuzione dell'Operazione F.;

(ii) dall'altro lato, all'articolo 3 dell'Accordo i Parasoci avevano stabilito come il valore della Quota P.A. avrebbe dovuto essere distribuito tra essi prevedendo due ipotesi:

(a) qualora P. A. fosse rientrata nel perimetro dell'Operazione F., DT avrebbe fatto in modo di trasferire la Quota P. A a NGGH prima del closing dell'Operazione F.: in questo modo, il corrispettivo che F. avrebbe pagato per l'Operazione F. e che sarebbe stato distribuito tra i soci di NGGH secondo i criteri pattuiti all'articolo 2 dell'Accordo sarebbe stato formato tenendo conto anche del valore della Quota P. A.;

(b) nel caso in cui, invece, P.A. non fosse rientrata nel perimetro dell'Operazione F., DT (ora DH) avrebbe dovuto *“assegnare il 46,5% della Quota P. A. ad A. e il 7% della Quota Palm a B.”* ovvero, qualora tale soluzione non fosse stata percorribile, *“riconoscere ad A. a B. (nelle medesime percentuali di cui prima) il beneficio economico spettante alla medesima DT in ipotesi di cessione della Quota P.A., in ogni caso al netto degli oneri fiscali e dei costi sostenuti da DT nel contesto della cessione e alle medesime condizioni di DT”*;

- anche grazie alla tregua concordata tra i Parasoci, nell'agosto 2019 l'Operazione F. era stata portata a conclusione con successo. In data 2 agosto 2019 gli azionisti di NGGH e F. avevano stipulato un contratto di compravendita di un pacchetto azionario per effetto del quale l'intero capitale sociale di NGGH era stato trasferito a F. per un corrispettivo di oltre 645 milioni di Euro, poi distribuito tra essi secondo le percentuali di ripartizione previste dall'articolo 2 dell'Accordo;

- il *closing* dell'Operazione F. si era perfezionato in data 7 agosto 2019. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nel perimetro dell'Operazione F. non era rientrata P.A.;

- inoltre, in esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 5 dell'Accordo ed espressamente in attuazione di essi, pochi giorni dopo, e precisamente l'8 agosto 2019, il sig. A., in proprio e quale legale rappresentante di A, il sig. D., in proprio e quale legale rappresentante di DH e DT, il sig. B., in proprio e quale legale rappresentante di MB, e il sig. G. avevano sottoscritto un accordo transattivo col quale avevano definito *“ogni reciproca pretesa in relazione alla gestione del Gruppo NGG”*;

- quanto invece alla Quota P.A., essa non era stata inclusa nel perimetro dell'Operazione F. e conseguentemente era divenuta applicabile la previsione dell'articolo 3(ii) dell'Accordo, in forza della quale DT (ora DH) avrebbe dovuto *“assegnare il 46,5% della Quota P.A. ad A. e il 7% della Quota P.A. a B.”* ovvero, qualora tale soluzione non fosse stata percorribile, trasferire *“ad A. e a B. (nelle medesime percentuali di cui prima) il beneficio economico spettante alla medesima DT in ipotesi di cessione della Quota P.A.”*;

- a causa della ferma opposizione da parte del sig. _____ (il quale, per statuto di P. A., aveva il diritto di prelazione sulla Quota P.A. nonché il diritto gradimento rispetto a potenziali subentranti), non fu possibile procedere alla assegnazione ad A. e MB di parte della Quota P.A. (nelle misure indicate all'articolo 3 dell'Accordo): il sig. ____ infatti non era favorevole a far entrare A. e MB nella compagine dei soci di P.A. in quanto temeva che il conflitto che era insorto all'interno di NGGH tra i sigg. D. ed A. proseguisse in P.A.;

- nel mese di settembre 2021, Antonioli aveva appreso che in data 20 luglio 2021 DH aveva alienato una parte della Quota P.A. pari al 30% del capitale sociale della società, a favore di NGGH (ora controllata al 100% da F. di cui il Sig. D. era amministratore unico) per un corrispettivo fisso pari a Euro 42.394.435,62, a cui andava aggiunta una componente variabile non determinata;

- per effetto della Cessione P.A., si era quindi verificata la condizione posta dalle parti all'obbligo di DH (subentrata a DT) di versare ad A. il 46,5% del beneficio economico conseguito da DH dalla Cessione P.A. Tuttavia la parte convenuta si oppose alla richiesta di pagamento.

Con il presente giudizio parte attrice ha pertanto formulato in citazione le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione od eccezione:

Nel merito:

1. accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte della società _____ delle obbligazioni su di essa gravanti in forza dell'articolo 3 del contratto del 14 giugno 2019 avente a oggetto la “Procedura di vendita di _____.” concluso dalle società _____, _____, _____ e _____ per tutti i motivi illustrati in narrativa e per l'effetto condannare _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di _____ di un ammontare pari al 46,5% del corrispettivo, comprensivo della parte fissa e della parte variabile, e di ogni utilità economica che _____ ha conseguito e conseguirà per effetto della cessione alla società _____ di una quota pari al 30% del capitale sociale della società _____ avvenuta in data 20 luglio 2021, nella misura che Codesto Ecc.mo Tribunale stabilirà in corso di causa e che viene allo stato indicato in misura non inferiore a Euro 19.713.412,28, oltre IVA (ove dovuta) nonché oltre interessi (i) ex D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 dal 20 luglio 2021 al saldo; ovvero (ii) ai sensi degli artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c. dal 20 luglio 2021 alla data di notificazione del presente atto di citazione, ed ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., dalla data di notificazione del presente atto di citazione sino al saldo; e

2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati in narrativa, l'obbligo di _____ ai sensi

dell'articolo 3 del contratto del 14 giugno 2019 avente a oggetto la "Procedura di vendita di _____" concluso dalle società _____, _____, _____ e _____, di corrispondere ad _____, al momento della cessione a qualunque soggetto terzo della rimanente porzione del capitale sociale di _____ ancora di titolarità di _____, un ammontare pari al 46,5% del corrispettivo, comprensivo di ogni parte fissa e variabile, e di ogni utilità economica che _____. conseguirà per effetto della cessione da parte di _____ a qualunque soggetto terzo di tutta o parte della rimanente porzione del capitale sociale di _____ ancora di titolarità di _____ oltre IVA (ove dovuta).

In via istruttoria, ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto di compravendita di quote sociali comunque denominato relativo alla cessione in data 20 luglio 2021 a favore di _____ di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di _____ da parte di _____ e/o di qualunque accordo connesso, ivi inclusi quelli richiamati nell'atto di cessione per la determinazione della parte variabile del corrispettivo di vendita o eventuali accordi stipulati in sede di closing dell'operazione in oggetto.".

1).1 Si è costituita in giudizio DH. contestando la ricostruzione interpretativa degli accordi ed eccependo:

- la natura non vincolante dell'art. 3 dell'accordo per la vendita;
- la definizione tombale di tutte le reciproche pretese per effetto della transazione;
- l'inesigibilità della pretesa azionata da A.;
- in via di estremo subordine: la pretesa avanzata da A..

1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore ordinava ex art. 210 c.p.c. alla società convenuta di depositare telematicamente copia del contratto di compravendita di quote sociali, comunque denominato, relativo alla cessione da parte di DH del 30% della Quota P.A. a favore di NGGH con tutti gli accordi ulteriori e scritti incidenti sul corrispettivo finale di vendita. Quindi le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data 22 maggio 2024 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Collegio per la decisione.

1).3 Si dà atto che con comparsa depositata in data 27 febbraio 2024 è intervenuta in giudizio MB sostenendo le conclusioni attoree.

2) Occorre preliminarmente osservare come l'oggetto del presente giudizio ruoti sulla corretta interpretazione della clausola numero 3 dell'accordo intervenuto *inter partes* in data 14 giugno 2019

denominato “*Procedura di Vendita di NGGH s.p.a.*”.

La clausola in questione prevede quanto segue:

“Con riferimento alla quota detenuta da DT in P.A.. pari al 50% del capitale sociale della medesima (la “Quota P.A.”) si conviene quanto segue:

(i) qualora la Quota P.A. rientri nel perimetro dell'Offerta, DT farà sì - non appena possibile a partire dalla sottoscrizione della presente lettera ed in ogni caso entro la data di sottoscrizione del contratto vincolante con F. relativo all'Operazione F. - che la Quota P.A. venga trasferita a NGGH (con modalità tecniche da individuare ma in ogni caso senza oneri o costi a carico di NGGH) (il Ritrasferimento P.A.), rimanendo inteso che, nel caso in cui non fosse possibile procedere al Ritrasferimento P.A., le Parti discuteranno e concorderanno in buona fede un meccanismo alternativo con cui conseguire, con riferimento ai rapporti tra i soci di NGGH, il medesimo risultato economico di cui al Ritrasferimento Palm, restando in ogni caso inteso che in caso di Ritrasferimento P.A. il risultato economico sarà ripartito in base alle percentuali del successivo punto (ii); o

(ii) qualora la Quota P.A. non rientri nel perimetro dell'Offerta, ovvero, in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione F. ovvero, nell'ipotesi di cui al punto 4, dell'Operazione Alternativa (come di seguito definita), DT sottoscriverà con A. e B. accordi vincolanti ai sensi dei quali la medesima DT si impegnerà: (a) ove possibile, ad assegnare il 46,5% della Quota P.A. ad A. ed il 7% della Quota P.A. a B.; ovvero, qualora la soluzione sub (a) non sia percorribile, (b) a riconoscere ad A. e a B. (nelle medesime percentuali di cui prima) il beneficio economico spettante alla medesima DT in ipotesi di cessione della Quota P.A., in ogni caso al netto degli oneri fiscali e dei costi sostenuti da DT nel contesto di detta cessione e alle medesime condizioni di DT”.

Sotto il profilo causale del presente articolo dell’accordo, occorre rammentare che le parti del presente giudizio erano soci di NGGH.

Tale società gestiva anche il marchio P.A. tramite la licenziataria _____, a sua volta acquisita da NGGH attraverso i conferimenti iniziali dei soci.

Il marchio P.A., quindi, negli anni aveva tratto vantaggio dall’inclusione nella gestione NGGH, con conseguenti riflessi in termini di crescita del valore.

Quando i soci, e in particolare i loro legali rappresentanti, hanno cominciato ad avere divergenze, è stata inserita l’operazione “F.”, società che avrebbe poi acquisito l’intero capitale sociale di NGGH prevedendo nella sostanza due possibili scenari.

Il primo scenario avrebbe dovuto coinvolgere P.A. (società che deteneva il marchio omonimo), e

in particolare la quota del 50% detenuta da DT (poi fusasi per incorporazione in DH).

In questo caso, nell'ambito del calcolo del valore delle quote di NGGH sarebbe rientrato anche il maggior valore del marchio P.A., frutto dell'intervento dei soci ivi compresa l'attrice.

Nel secondo scenario, che è quello che si è pacificamente verificato, DT (oggi la convenuta) avrebbe dovuto sottoscrivere con l'attrice e con M.B. accordi vincolanti ai sensi dei quali la medesima si sarebbe dovuta impegnare:

a) o a cedere il 46,5% della Quota P.A. all'attrice (e quindi il 46,5% del 50% detenuto da DT in P.A. s.r.l.) e il restante 7% (quindi il 7% del 50%) alla intervenuta MB oppure, nel caso in cui tale soluzione non fosse stata percorribile oppure b) a riconoscere ad A. e a B., nelle medesime percentuali, il beneficio economico spettante alla medesima DT in ipotesi di cessione della quota P.A., al netto degli oneri e dei costi.

Tanto premesso occorre a questo punto affrontare le eccezioni sollevate dalla società convenuta.

Con la prima eccezione, DH ha sostenuto la natura non vincolante dell'art. 3, sottolineando come la clausola in questione avrebbe dovuto comportare la conclusione di ulteriori "*accordi vincolanti*" che però non sono mai stati conclusi.

Ritiene il Tribunale come l'eccezione non possa essere condivisa.

La genesi dell'accordo del 14 giugno 2019 era quella di riconoscere alla società attrice il contributo dalla stessa effettuato per la gestione del marchio P.A. per il tramite della licenziataria ____.

Negare in radice la possibilità di applicare l'articolo 3 e in particolare la lettera b) del punto (ii) significherebbe svuotare, con interpretazione contraria alla lettera dell'accordo, all'intenzione delle parti e alla buona fede, di ogni significato gli apporti della socia A. per la crescita del citato marchio di proprietà di P.A..

Una tale interpretazione sposterebbe esclusivamente a favore della convenuta ogni vantaggio economico derivante dallo sfruttamento del marchio.

Invece, mentre non vi è dubbio che per la esecuzione della lettera (a) del punto (ii) occorre necessariamente la stipula di un ulteriore accordo tra le parti, in quanto per la cessione delle quote sarebbe stata imprescindibile la conclusione di uno specifico contratto di compravendita, ritiene il Tribunale come l'esecuzione del punto (b), ossia il riconoscimento del beneficio economico dell'eventuale cessione della quota P.A. da parte della convenuta, non necessitasse di alcun ulteriore accordo, trattandosi, semmai, di quantificare correttamente il riconoscimento in favore della società attrice (su cui si veda *infra*). Né appaiono sussistere dubbi circa la impossibilità di applicare la lettera

a) dell'accordo, in quanto proprio la vendita da parte della convenuta della quota del 30% dalla medesima detenuta ha in ogni caso confermato la non più percorribilità della strada alternativa.

Oltretutto, la società attrice ha ben dimostrato come, effettivamente, già successivamente alla conclusione dell'accordo oggetto di causa sussistevano elevati ostacoli all'ingresso di A. in P.A., anche a causa dei medesimi attriti che avevano fatto naufragare il percorso economico unitario tra i legali rappresentanti dell'attrice e della convenuta.

Né appare fondata l'eccezione relativa alla transazione stipulata tra le parti in data 8 agosto 2019 (cfr. doc. 11). Deve essere osservato come la transazione sia stata stipulata proprio in esecuzione dell'accordo del 14 giugno 2019.

Il punto 5 dell'accordo prevedeva espressamente come *“Al closing dell'Operazione F. ovvero al closing dell'Operazione Alternativa, le Parti sottoscriveranno un accordo di transazione tombale in relazione a tutte le rispettive doglianze relative alla partecipazione in NGGH i cui termini verranno discussi in buona fede tra le Parti antecedentemente a tale closing”*.

Quindi ritenere che il contratto abbia previsto, tra le sue clausole, la stipula di una futura transazione in grado però di travolgere gli effetti del medesimo costituisce interpretazione contraria non solo alla lettera delle clausole contrattuali ma anche, e in maniera evidente, alla stessa volontà delle parti.

Peraltro, dalla semplice lettura dell'oggetto della transazione emerge la finalità dell'accordo: la risoluzione di ogni pregressa problematica relativa alla gestione di NGGH (non è un caso che siano richiamati i più importati articoli del codice civile in tema di responsabilità degli amministratori ossia gli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2395, 2409 c.c.).

La transazione, pertanto, in alcun modo ha inteso incidere rispetto alla partecipazione P.A. e quindi agli accordi di cui al punto 3 oggetto del presente giudizio.

Altrettanto infondata risulta essere la ulteriore eccezione di parte convenuta in tema di inesigibilità della prestazione, in quanto l'accordo non è stato mai risolto dalle parti e in quanto proprio la vendita della quota del 30% da parte della convenuta rappresenta l'evento che ha fatto diventare attuale il diritto dell'attrice al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla cessione.

Con l'ultima eccezione, la parte convenuta chiede una rideterminazione del *quantum* eventualmente dovuto ad A. limitando la pretesa parametrando il valore di P.A. non alla data dell'effettiva vendita bensì alla data del *closing* dell'operazione F. (ossia alla data del 9 agosto 2019).

Ritiene il Tribunale come l'eccezione sia fondata.

Deve essere osservato come effettivamente dalla documentazione, anche contabile, prodotta dalla parte convenuta emerga un effettivo aumento di valore di P.A. negli anni 2020 e 2021 (si vedano in

particolare i docc. da 30 a 34 fascicolo parte convenuta).

Riconoscere, in favore dell'attrice, la percentuale del 46,5% del prezzo di vendita non appare rispondente agli obiettivi del medesimo accordo.

Non è un caso che le parti abbiano parlato di "beneficio economico" e non di prezzo, in quanto occorre valutare ogni aspetto dell'operazione, dovendo essere riconosciuto alla società attrice una percentuale dell'effettivo guadagno incamerato da DT e non semplicemente quanto ricevuto a titolo di prezzo, che ovviamente non rappresenta l'utile, dovendosi tenere in considerazione i costi, gli investimenti, gli oneri e tutti gli elementi negativi da sottrarre alla complessiva operazione.

Se fosse riconosciuto all'attrice la percentuale secca del prezzo, la stessa si avvantaggerebbe, a costo zero, di tutti gli investimenti, i costi, gli oneri e quant'altro la società convenuta abbia sostenuto nel periodo di tempo successivo al *closing*, determinando, effettivamente, in favore della medesima un indebito e non giustificato vantaggio.

Conseguentemente, ritiene il Tribunale come appaia corretta una interpretazione che sancisca il valore di P.A. ai fini di cui alla clausola (b) alla data del 9 agosto 2019.

Dalla documentazione in atti, e in particolare dalle relazioni prodotte sub doc. 22 attoreo e sub doc. 37 di parte convenuta, emerge una discrasia nei valori che, però, analizzati compiutamente i differenti parametri utilizzati per la sua determinazione, consente al Tribunale di ritenere corretta una quantificazione del valore di P.A. alla data del 9 agosto 2019 in complessivi € 30.000.000,00.

Conseguentemente l'attrice ha diritto a ricevere dalla società convenuta il 46,5% del 30% del citato valore (avendo la convenuta ceduto soltanto il 30% delle quote in suo possesso).

Quindi il beneficio economico è calcolato nel modo seguente: 30% di 30.000.000 pari ad € 9.000.000,00.

Il 46,5% di 9.000.000,00 è pari ad € 4.185.000,00.

Proprio in quanto i valori sono stati calcolati alla data del *closing*, non si ritiene applicabile alcuna ulteriore decurtazione del valore per oneri in quanto tutti i costi sostenuti e allegati dalla convenuta concernono l'operazione di vendita, che però, come detto, non viene presa come punto di riferimento ai fini della applicazione dell'articolo 3 del contratto 14 giugno 2019.

DH. deve, pertanto, essere condannata a pagare ad A. la somma complessiva di € 4.185.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda (21 dicembre 2021) al saldo.

Non risulta applicabile il D. LGS. 231/2002 non rientrando l'operazione tra quelle di cui all'art. 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo.

La decisione del Tribunale coinvolge necessariamente anche la seconda domanda formulata dall'attrice per le eventuali vendite future da parte della convenuta, nel senso che il 46,5% del dovuto all'attrice in forza dell'accordo del 14 giugno 2019 andrà sempre parametrato al valore di P.A. alla data del *closing* come sopra indicato.

3) Le spese seguono la soccombenza tra le parti A. e DH. Pertanto il Tribunale condanna DH a rifondere ad A. le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.399,00 per anticipazioni non imponibili, € 49.271,00 per compensi (scaglione da 4.000.001,00 a 8.000.000,00: fase di studio € 10.122,00; fase introduttiva € 6.677,00; fase istruttoria € 14.867,00; fase decisionale € 17.605,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Il Tribunale compensa tra la società convenuta e la terza intervenuta le spese tenuto conto dell'intervento meramente adesivo alle conclusioni attoree e del fatto che è avvenuto in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi a giudizio quasi concluso senza alcun apporto significativo al processo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. condanna DH a pagare ad A. la somma complessiva di € 4.185.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda (21 dicembre 2021) al saldo;

2. condanna DH a rifondere ad A. le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.399,00 per anticipazioni non imponibili, € 49.271,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;

3. compensa le spese di lite tra DH. e MB.

Così deciso in Milano, 30 maggio 2024